

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto dirigenziale n. 101 del 27 aprile 2010 – **D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Lepore Orazio. Attività: Autocarrozzeria. Sede Operativa e legale: località San Pietro, Via Casino del Comune di Santo Stefano Del Sole (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

CHE con D.D. n. 101 del 4/07/2006 (validità triennale) la ditta Lepore Orazio è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 25/7/1991 art.4, comma 2 all.2, per l'impianto ubicato in località San Pietro, Via Casino del Comune di Santo Stefano Del Sole (AV);

CHE con atto acquisito il 12/11/2009 con prot. n. 980076 la ditta Lepore Orazio ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per attività di autocarrozzeria da svolgersi nell'impianto ubicato in località San Pietro, Via Casino del Comune di Santo Stefano Del Sole (AV);

CHE ad essa sono allegati:

- il progetto e la relazione tecnica a firma del dr. Emilio Lepore iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Avellino al n. 795 e dal dr. Gianfranco Memoli iscritto all'Albo Nazionale dei Biologi al n. 36228 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazioni delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a.l'impianto:

I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

II. non risulta in esercizio (come da nota prot. 339605 del 19/04/2010 di riscontro alla nostra prot. 307622 del 08/04/10) e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;

b.CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

c.CHE con nota prot. n. 105623 del 3/12/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 14/01/2010;

d.CHE in tale seduta, la Conferenza, esaminato anche in via istruttoria il progetto così come proposto, esprime unanime parere favorevole;

e.CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria

1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

f.CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

g.CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 79117 del 29/01/2010;

h.CHE si è acquisita con prot. n. 340031 del 19/04/2010 la copia del bonifico di € 489,55 (quattrocentoottantanove/55), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto destinato all'attività di riparazione e verniciatura di autoveicoli esercitata nell'impianto sito nel Comune di Santo Stefano del Sole (AV) località San Pietro, Via Casino.

VISTI:

1.la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;

3.la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;

4.la Legge 24 aprile 1998, n. 128;

5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;

6.la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;

7.il D.D. n. 2062 del 20 dicembre 2001;

8.la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;

9.il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;

10.il Decreto Dirigenziale n. 101 del 4 luglio 2006;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

1)di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2)di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 27 aprile 2025) in favore della ditta De Maio Giuseppe per le emissioni derivanti dall'attività di riparazione e verniciatura di autoveicoli prevista dalla stessa normativa allegato IV parte II comma 2 da esercitarsi nell'impianto sito in Santo Stefano Del Sole (AV) alla località San Pietro, Via Casino;

3)di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

4)di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

b)non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;

c)ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;

d)che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Santo Stefano Del Sole e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

e) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

f) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Santo Stefano Del Sole, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto f (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

h) servirsi, in generale, dei metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione circa la conformità dei valori misurati ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo Scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4f;

m) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

n) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino al fine di contenerle ulteriormente;

i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:

i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

7) l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo accertino l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

8) procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

- 8) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;
- 9) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta Lepore Orazio con sede in Santo Stefano Del Sole alla località San Pietro, Via Casino;
- 13) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Santo Stefano Del Sole, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex ASL AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 14) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante